

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

VALLE. Debbo fare una semplice osservazione, onorevole signor Presidente. Noi abbiamo qui stabilito, in questa tabella, che tutti i servizi fatti per mezzo di automobili da enti dipendenti dal Ministero della guerra, dal Ministero dei lavori pubblici, ecc., sono esenti da ogni tassa. Abbiamo un servizio speciale, un servizio diremo così popolare o che cerchiamo per lo meno di rendere popolare: il trasporto di passeggeri, merci e posta.

Ora, coloro che assumono i servizi di trasporto merci e passeggeri con l'obbligo anche della posta, in quale categoria di questa tabella devono essere messi? Non dovranno essere esenti almeno in parte dalla tassa, come spetta alle vetture automobili d'uso pubblico?

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Ma si capisce!...

VALLE. Domando questo chiarimento perchè non posso indovinare quello che hanno in testa i legislatori che hanno fabbricato la legge! (*ilarità*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Articolo 5, lettera b.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Se si tratta di automobili in servizio pubblico, che facciano anche il servizio postale, provvede, se non m'inganno, l'articolo 5, il quale dice che sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge: « gli automobili adibiti al servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi ».

Del resto, l'onorevole Valle sa che tutti i servizi automobilistici per uso pubblico debbono fare anche il servizio della posta, e non si concedono esercizi, se prima non si è assunto per contratto il servizio della posta. Dal momento che esiste questa disposizione, le preoccupazioni dell'onorevole Valle non hanno ragione di essere. Del resto, se anche non vi fosse il servizio postale, è stabilita nella tabella per gli automobili in servizio pubblico una tassa minore di quella che si paga per gli automobili d'uso privato, ed esiste pure una disposizione che riguarda i carri automobili da trasporto di merci gravati pure da una tassa diversa ancor meno grave.

Ora, posto che si tratti di veicoli, come dice l'onorevole Valle, a trasformazione,

vale dire che possano servire per trasporto di passeggeri e per trasporto di merci, è naturale che si debba pagare una sola tassa, ma debba essere quella maggiore. In fatto di tasse si sa che la maggiore assorbe la minore; quindi se è maggiore la tassa per trasporto di passeggeri, si pagherà questa, e non quella, per il trasporto di merci: in nessun caso si pagheranno due tasse per uno stesso veicolo.

Del resto, torno a dire all'onorevole Valle che, se si tratta di automobili in servizio pubblico che facciano servizio postale, esse sono comprese nella esenzione dell'articolo 5. Se m'inganno, l'onorevole ministro mi corregga.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Precisamente! Articolo 5, lettera b.

VALLE. Sono ben contento di questo.

PRESIDENTE. Onorevole Samoggia, insiste nel suo emendamento?

SAMOGGIA. A nome anche degli altri colleghi, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Prima di mettere a partito l'articolo 1°, con la relativa tabella corretta nell'annotazione, secondo l'emendamento dell'onorevole Leali, accettato dal Governo, e dalla Commissione, dò lettura di questa annotazione come risulta modificata:

« Per i veicoli indicati nel n. 4 e seguenti della tabella per i quali la licenza di circolazione fosse rilasciata dopo cominciato l'anno solare, la tassa sarà ridotta di tanti dodicesimi quanti saranno i mesi trascorsi dal cominciamento dell'anno solare ».

Pongo dunque a partito l'articolo 1° con la relativa tabella così emendata.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, i quali devono essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, stabilmente fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo), e non più rimossi.

Tali contrassegni inamovibili sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti, e costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella,